R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo Referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24125** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

Giuseppe Pullano, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 04/12/1962, C.F.: PLLGPP62T04E339N, e residente a Isola Capo Rizzuto (KR) in Via Belgrado n. 3.

convenuto

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 17 settembre 2025 udito il S.P.G. dott. Costantino Nassis il quale concludeva come da verbale di udienza; per il convenuto non costituito, nessuno è comparso.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 18.12.2024 la Procura Regionale citava in giudizio Giuseppe Pullano chiedendone la condanna al risarcimento del danno complessivamente pari ad euro € 23.766,06 in favore di Arcea oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La Procura riferiva che in data 6 ottobre 2021 la Guardia di finanza, trasmetteva una segnalazione di danno erariale circa l'indebita percezione di fondi europei da parte del convenuto, quale titolare della omonima azienda agricola, mediante presentazione di domande uniche di pagamento e domande di aiuto per complessivi euro 23.766,06 relativo alle campagne 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

In particolare, la Procura riferiva che il convenuto, in violazione della disciplina agevolativa, aveva percepito agevolazioni pur essendo stato destinatario di un provvedimento di misura di prevenzione emesso in data 17.12.1998, divenuto definitivo il 27.09.1999 (il convenuto era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre – cfr. all. 54 all'informativa della Guardia di Finanza) e quindi non avrebbe potuto ottenere alcuno dei benefici erogati da Arcea, *ex* art. 67, comma 1 e 2, del Codice delle Leggi Antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Pertanto, veniva contestata l'indebita percezione relativa alle

seguenti domande:

n. 90803697524 campagna 2009;

n. 00803823897 campagna 2010;

n. 10803619005 campagna 2011;

n. 20802425239 campagna 2012;

n. 30802250305 campagna 2013;

n. 40807284910 campagna 2014;

n. 50266309900 campagna 2015

mediante le quali era stato chiesto ed ottenuto il complessivo importo di euro 23.766,06.

In punto di diritto la Procura richiamava la condotta del convenuto, il quale, attestando falsamente il possesso dei requisiti soggettivi e l'insussistenza di cause di divieto alla percezione dei contributi, in violazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 159/2011, "*ha indotto in errore l'ARCEA, che ha erogato contributi cui non aveva diritto*".

Quindi rappresentava come l'omissione nella dichiarazione della misura di prevenzione "*determina la decadenza ope legis da quelli concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura stessa, che può già essere cessata alla data della richiesta del contributo o essere anche successiva alla erogazione medesima (cfr. Corte dei conti, Sez. Calabria n. 144/2022 e Sez. Calabria 238/2023)*", con l'effetto, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011, della decadenza da tutti i contributi erogati in favore del convenuto, richiamando anche la piena consapevolezza

dell'indebito poiché le "*domande di accesso ai contributi presentate all'Arcea espressamente contemplano la dichiarazione della piena conoscenza della normativa*".

Pertanto, ravvisato il rapporto di servizio e il relativo nesso di causalità tra condotta ed evento concludeva nei termini indicati.

2. La citazione, unitamente al decreto presidenziale di fissazione udienza, veniva notificata al convenuto, in data 9.1.2025, il quale non si costituiva in giudizio.

3. All'udienza del 17 settembre 2025 il Pubblico ministero insisteva per l'accoglimento della domanda.

Per il convenuto nessuno è comparso.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia del convenuto Giuseppe Pullano, atteso che la citazione e il decreto presidenziale di fissazione udienza sono stati notificati al convenuto in data in data 9.1.2025, a mani della moglie, e la parte non si è costituita in giudizio.

5. Nel merito la citazione è fondata e deve essere accolta.

In via preliminare si richiama sinteticamente il quadro normativo di riferimento alla luce della giurisprudenza maturata in materia (cfr. sulla ricostruzione del sistema, sez. giur. Calabria, n. 211/2022), che ha rappresentato in termini analitici i profili presenti nella fattispecie all'esame del Collegio e che si richiama ai fini motivazionali.

In particolare, sul danno erariale, la corresponsione ad un privato di contributi non dovuti costituisce di per sé spesa dannosa (in quanto pagamento di somme *sine titulo*).

Nel caso in esame la Procura contesta la non debenza di tali aiuti al convenuto percettore in quanto – sostanzialmente – privo dei requisiti soggettivi per ottenere finanziamenti pubblici.

Orbene, norma di riferimento nella materia, indicata dalla stessa Procura, è l'art. 67 d.lgs. n. 159/2011, che prevede per "*le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione*" di tipo personale e non reale, il divieto di ottenere "*contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali*" (comma 1), nonché la "*decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1*" già concesse (comma 2); ed analoga sanzione è prevista per le "*persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale*" (comma 8).

Su tale disciplina generale dei requisiti soggettivi si innestano

poi le previsioni (interne e comunitarie) relative alle formalità per la presentazione di istanze di contributi all'agricoltura, tra cui la presentazione di una serie di dichiarazioni sostitutive e di documenti necessari ad attestare la sussistenza dei presupposti all'erogazione dell'aiuto pubblico (ad esempio la sussistenza delle "condizionalità") e che attribuiscono ai CAA (come incaricato di pubblico servizio) specifici compiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto all'erogazione del beneficio finanziario per delega dell'organismo pagatore (tra cui la raccolta delle dichiarazioni e documenti, l'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, la corretta immissione dei dati e l'aggiornamento del fascicolo del produttore). Proprio in ragione dei compiti istituzionali attribuiti, le dichiarazioni e documenti raccolti dai CAA sono fidefacenti per gli organismi pagatori (art. 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, richiamato dall'art. 3 comma 1 d.m. n.162 del 20.1.2015; cfr. anche l'art.14, comma 8, d.lgs. 99/2004, secondo il quale, nei rapporti con gli agricoltori, tutte le pp.aa. "*hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale*"), tanto che questi ultimi sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i C.A.A., ovvero a provvedere immediatamente ai pagamenti (ex art. 3, comma 4-bis, d.lgs. n. 165/1999 e articolo 14, comma 6, d.lgs. n.99 del 29 marzo 2004), senza autonoma previa istruttoria, ferma restando, ovviamente, la potestà di controllo da esercitarsi *ex*

post.

Ricostruita in tali termini la disciplina di riferimento, si osserva che nel caso in esame sono ravvisabili gli elementi propri della responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto.

Infatti, il danno, nei termini sopra esposti, risulta causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta antigiuridica del percettore, il quale ha ricevuto contributi a cui non aveva diritto, essendo destinatario di un provvedimento di prevenzione in data 17.12.1998, divenuto definitivo il 27.09.1999 (in quanto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre – cfr. all. 54 all'informativa della Guardia di Finanza) e presentando all'ARCEA domande illegittime, in quanto prive dei presupposti di legge.

Si osserva, peraltro, per mera completezza espositiva – atteso che il provvedimento ostativo è riferito al decreto del 1998 che espressamente richiama la legge 1423/56 e la legge 575/65 – che l'art. 67, lett. g) cit. ripropone negli stessi termini la previsione all'art. 10, lett. f) della legge 575/1965, colpita da abrogazione espressa dall'art. 120 del d.lgs. 159/2011; e che l'art.117 del d.Lgs. 159/2011 non solo prevede che alle proposte di applicazione della misura di prevenzione già presentate alla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. "*continuano ad applicarsi le norme previgenti*", ma questo va anche letto in coordinato disposto con l'art. 116, commi 1 e 2, d.lgs.

159/2011, in forza dei quali i richiami alle "*disposizioni previgenti*" di cui alla legge 1423/1956 ed alla legge 575/1965 "*si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto*".

Pertanto, la norma successiva è ripetitiva e confermativa della disciplina previgente (ponendosi peraltro in continuità logica con essa).

Inoltre, a fronte dell'applicazione della misura di prevenzione in via definitiva non risulta intervenuta la successiva riabilitazione (la quale, ai sensi dell'art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011, è necessaria per "*la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67*").

Partendo dunque da tale preclusione assoluta ad ottenere i contributi, vengono in rilievo le dichiarazioni rese non veritiere rispetto alla realtà della posizione giudiziaria del percipiente titolare del rapporto; dichiarazioni in grado di svolgere, sotto il profilo causale, un ruolo incontrovertibilmente efficiente nel determinismo del danno contestato.

Quanto all'elemento soggettivo sussiste il dolo prospettato dalla Procura, atteso che nel momento in cui un soggetto è chiamato a rilasciare dichiarazioni deve necessariamente rappresentarsi la portata del dichiarato e ciò, a maggior ragione, se è finalizzato alla percezione di agevolazioni/finanziamenti pubblici.

Ne consegue l'illegittimità dei pagamenti effettuati, perché non dovuti, e il relativo obbligo di risarcimento da parte del percettore, con relativo accoglimento della domanda della

Procura regionale.

Per tali ragioni la domanda è fondata e deve essere accolta come da richiesta della citazione.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24125 del Registro di Segreteria:

- condanna Giuseppe Pullano al risarcimento del danno di euro € 23.766,06 in favore dell'Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA); importo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT dal momento del verificarsi del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla somma rivalutata da tale data al soddisfo;

- condanna Giuseppe Pullano al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Relatore — Il Presidente

Guido Tarantelli — Domenico Guzzi

NOTA SPESE Giudizio n. 24125

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	3	€ 48,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 16,80
NOTIFICHE		€ 21,15
ORIGINALE SENTENZA	3	€ 48,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 9,18
TOTALE		**€ 271,13**

DICONSI EURO DUECENTOSETTANTUNO/13

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 07/10/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente